

- condannare la Banca centrale europea a versare al ricorrente l'importo di EUR 5 000 a titolo di interessi e di risarcimento del danno da esso subito;
- condannare la Banca centrale europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente istanza, il ricorrente domanda, da un lato, l'annullamento della decisione della Banca centrale europea 2 settembre 2009, con cui si rifiuta di dare accesso al ricorrente alle banche dati che hanno consentito la realizzazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale tra il 1999 e il 2009 — accesso da egli richiesto nell'ambito della redazione della sua tesi di dottorato — e, dall'altro, il risarcimento dei danni unitamente agli interessi per il ritardo causato alla redazione della sua tesi.

A sostegno del suo ricorso, egli fa valere che la motivazione del rifiuto di accesso ai documenti di cui trattasi sarebbe viziata da illegittimità, in quanto invocherebbe eccezioni non circostanziate e non previste dalla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004, BCE/2004/3, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea ⁽¹⁾, adottata ai fini dell'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾, e sarebbe fondato sull'errata ipotesi che la versione informatica non stampata di tali banche dati priverebbe queste ultime della loro natura di «documento». Infine, la Banca centrale europea non sarebbe legittimata ad opporgli le difficoltà da essa incontrate nel rendere disponibili i documenti.

⁽¹⁾ GU L 80, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 145, pag. 43.

Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (OYSTER COSMETICS)

(Causa T-437/09)

(2010/C 11/60)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oyster Cosmetics S.p.A. (Castiglione delle Stiviere, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Perani e P. Pozzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kadabell GmbH & Co. KG (Lenzkirch, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 agosto 2009, nel procedimento R 1367/2008-1;
- condannare le controparti alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "OYSTER COSMETICS" per prodotti della classe 3.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo comunitario "KADUS OYSTRA AUTO STOP PROTECTION" registrato per prodotti della classe 3.

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.

Ricorso proposto il 23 ottobre 2009 — Purvis/Parlamento

(Causa T-439/09)

(2010/C 11/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: John Robert Purvis (Saint-Andrews, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare che le decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 9 marzo e 1° aprile 2009 sono illegittime in quanto modificano il regime di pensione complementare e sopprimono le modalità speciali di versamento della pensione complementare dei Membri o ex Membri del Parlamento che hanno volontariamente aderito a questo regime di pensione facoltativo;
- annullare la decisione del Parlamento 7 agosto 2009 che rifiuta al ricorrente il beneficio della sua pensione, a concorrenza del 25 % sotto forma di capitale;
- condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è rivolto contro la decisione del Parlamento 7 agosto 2009 adottata in esecuzione della regolamentazione concernente il regime di pensione complementare (volontario) che figura nell'allegato XIII alla regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, come modificata dalla decisione del Parlamento europeo 9 marzo 2009, e con la quale è stata respinta la domanda del ricorrente di beneficiare, in parte (25 %) sotto forma di capitale e in parte sotto forma di rendita, della sua pensione complementare a decorrere del mese di agosto 2009.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce nel merito quattro motivi relativi:

- alla violazione dei diritti acquisiti del ricorrente nonché del principio del legittimo affidamento;
- alla violazione dei principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità;
- alla violazione dell'art. 29 della regolamentazione relativa alle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo che prevede che i questori e il Segretario generale vigilino sull'interpretazione e la corretta applicazione di questa regolamentazione;
- alla violazione della buona fede nell'esecuzione dei contratti e alla nullità delle clausole puramente potestative.

Ricorso presentato il 4 novembre 2009 — Agriconsulting Europe/Commissione**(Causa T-443/09)**

(2010/C 11/62)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata.
- Condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti.
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è una società leader nella consulenza gestionale e tecnica di progetti di sviluppo internazionale. Essa si rivolge contro la decisione della Commissione, nell'ambito dell'aggiudicazione del lotto n. 11 di cui al bando EuropeAid/127054/C/SER/multi (GU S 128 del 4 luglio 2008), di non ritenere tra le sei offerte economicamente più vantaggiose quella presentata dal consorzio di cui era capofila, e di assegnare tale lotto ad altri offerenti.

A sostegno della richiesta di annullamento, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- snaturamento degli elementi di prova e delle circostanze di fatto. La decisione impugnata ha rigettato l'offerta della ricorrente sul presupposto che le «dichiarazioni di esclusività» di tre esperti presenti nella loro offerta erano presenti anche in altre offerte e che dovevano, pertanto, essere esclusi dalla valutazione. Tale conclusione è viziata nei limiti in cui non ha preso in considerazione le dichiarazioni degli esperti che negavano valore ad alcune delle dette dichiarazioni, da un lato, o ne denunciavano addirittura la falsità, dall'altro;
- errata interpretazione delle conseguenze da trarre in relazione al mancato rispetto della «dichiarazione di esclusività» e violazione dei principi di certezza del diritto, nei limiti in cui la convenuta ha applicato la sanzione prevista in caso di firma di più dichiarazioni di esclusività a tutte le offerte, senza considerare ruolo e responsabilità della società o dello stesso esperto;
- violazione dei presupposti giuridici, del principio di buona amministrazione e del principio di proporzionalità, nei limiti in cui la convenuta non ha esercitato il potere ad essa riconosciuto di richiedere chiarimenti, in presenza di ambiguità circa un elemento dell'offerta, prima di confermare l'esistenza di errori che possano inficiare la validità di un'offerta;